

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI

PREMESSA

Il presente regolamento definisce le modalità per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori della Società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. (Società), nonché la gestione stessa dell'Albo.

L'Albo dei Fornitori di beni, servizi e lavori della Società è costituito da un elenco di operatori economici che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e che hanno manifestato l'interesse a fornire alla Società prestazioni di lavori, servizi e forniture.

Al fine di rispettare il principio di selezione certa e di trasparenza nelle procedure di acquisizione di opere, beni e servizi, si definisce quanto segue.

ART. 1 - FORMAZIONE DELL'ALBO

Al fine di procedere alla formazione del suddetto Albo dei Fornitori, la Società pubblica e aggiorna tutte le informazioni utili per l'iscrizione, indicate nel presente regolamento, unitamente all'elenco delle categorie merceologiche e delle prestazioni professionali ed al modello tipo di domanda mediante avviso sul proprio sito internet.

ART. 2 - DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

La documentazione necessaria per presentare la domanda di iscrizione è la seguente:

- a) Domanda di iscrizione all'Albo (secondo il formato dell'allegato MODELLO A) nella quale l'operatore economico deve **indicare** la/le classi merceologiche di lavori, forniture e servizi/tipologia di prestazione professionale (previste nell'allegato MODELLO B) per le quali essa intende iscriversi, pena l'esclusione;
- b) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.

ART. 3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione ha luogo su domanda della impresa interessata utilizzando l'apposito MODELLO A (da richiedere presso gli uffici della Società Autoporto Vale d'Aosta S.p.a., Località Autoporto n. 33/E, oppure scaricabile sul sito www.leshallesdaoste.com).

La domanda potrà essere inoltrata a far data dal giorno di pubblicazione della presente sul predetto sito www.leshallesdaoste.com

Il plico contenente la richiesta di iscrizione dovrà recare la seguente dicitura: "Richiesta Iscrizione Albo dei Fornitori".

Nella domanda dovranno essere indicate le categorie o le attività professionali, desunte dall'**Elenco Categorie Merceologiche e Attività Professionali**' (MODELLO B), per le quali si chiede l'iscrizione. Le categorie o le attività professionali per le quali l'operatore economico potrà chiedere l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o ha sede in Italia, ovvero nel corrispondente Registro dello Stato di appartenenza per le attività in argomento o con l'iscrizione al relativo Albo Professionale. L'istanza e le dichiarazioni ivi contenute dovranno essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante della impresa, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: autoporto@pec.autoportovda.it, o tramite raccomandata, che rechi la dicitura "richiesta iscrizione albo fornitori" al seguente indirizzo: Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. Loc. Autoporto n. 33/E Pollein (Aosta).

ART. 4 - ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ E ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori saranno valutate, in conformità al presente regolamento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

L'elenco completo delle imprese inserite nell'Albo verrà pubblicato sul sito www.lesahallesdaoste.com. Gli operatori iscritti sono tenuti a comunicare alla Società ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto medesimo.

ART. 5 – DURATA

La durata dell'albo è a tempo indeterminato.

L'iscrizione ha **formula aperta** ovvero a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso gli operatori economici possono domandare di essere iscritti.

ART. 6 - VERIFICHE REQUISITI

La Società, ai fini della valutazione di ammissibilità di un fornitore, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione, in relazione alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda d'iscrizione nelle more di quanto disposto dalla normativa e dal presente regolamento.

Qualora dalle risultanze di tali verifiche non vengano confermati i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione, la ditta verrà cancellata dall'Albo, fatte salve eventuali responsabilità penali rilevate.

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Ciascun operatore può in qualsiasi momento richiedere per iscritto la cancellazione dall'Albo Fornitori.

Inoltre, si procederà d'ufficio alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- perdita dei requisiti attestati in base a quanto indicato nella domanda di iscrizione all'Albo di cui al precedente art. 2, in qualsiasi modo accertati dall'Amministrazione;
- nei casi di grave irregolarità nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture di beni e servizi (ritardi nelle consegne, fornitura di beni e servizi con standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, ecc.);
- nei casi di decadenza e/o risoluzione di affidamenti;
- negli altri eventuali casi previsti dalla vigente normativa.

24 luglio 2017